

**DELIBERAZIONE 27 GIUGNO 2024**  
**262/2024/R/EEL**

**AGGIORNAMENTO DELLE COMPONENTI  $RCV$  E  $DISP_{BT}$  E DEL CORRISPETTIVO  $PCV$  RELATIVI ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA DEL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA PER I CLIENTI DOMESTICI VULNERABILI E MODIFICHE ALL'ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 362/2023/R/EEL, AL TIPPI E AL TIS**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1300<sup>a</sup> *bis* riunione del 27 giugno 2024

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la direttiva UE 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 (di seguito: direttiva UE 2019/944);
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 (di seguito: decreto-legge 73/07);
- la legge 13 agosto 2010, n. 129;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con legge 9 agosto 2013, n.98;
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124, ed in particolare articolo 1 dal comma 60 (di seguito: legge 124/17 o legge concorrenza);
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- la legge 21 settembre 2018, n. 108;
- il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con legge 28 febbraio 2020, n. 8;
- il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito con legge 26 febbraio 2021;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 (di seguito: decreto legislativo 210/21);

- il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito con legge 29 dicembre 2021, n. 233 (di seguito: il decreto-legge 152/21);
- il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 convertito con legge 21 settembre 2022, n. 142;
- decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 convertito con legge 13 gennaio 2023, n. 6 (di seguito: decreto-legge 176/22);
- il decreto-legge 4 marzo 2023, n. 48 convertito con legge 3 luglio 2023 n. 85;
- il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 convertito con la legge 2 febbraio 2024, n. 11 (di seguito: decreto-legge 181/23);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 31 dicembre 2020;
- decreto del Ministro della Transizione ecologica 25 agosto 2022, n. 164;
- il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica del 17 maggio 2023 (di seguito: decreto ministeriale del 17 maggio 2023);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 27 giugno 2007, 156/07;
- la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2012, 79/2012/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2014, 398/2014/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com (di seguito: Bolletta 2.0);
- la deliberazione dell'Autorità 30 aprile 2015, 200/2015/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 14 ottobre 2015, 487/2015/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2015, 659/2015/R/eel (di seguito deliberazione 659/2015/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2016, 302/2016/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2016, 369/2016/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2016, 463/2016/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 4 novembre 2016, 633/2016/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2016, 642/2016/E/com;
- la deliberazione 18 aprile 2017, 252/2017/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 25 maggio 2017, 375/2017/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 27 luglio 2017, 555/2017/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 30 agosto 2017, 610/2017/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2017, 746/2017/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 16 novembre 2017, 762/2017/I/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 1 febbraio 2018, 51/2018/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 15 febbraio 2018, 89/2018/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 19 febbraio 2019, 59/2019/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 5 marzo 2019, 85/2019/R/com;
- deliberazione dell'Autorità 21 maggio 2019, 197/2019/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2020, 219/2020/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2019, 270/2019/R/com;

- la deliberazione dell’Autorità 26 settembre 2019, 396/2019/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 29 settembre 2020, 351/2020/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 7 luglio 2020, 261/2020/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 29 settembre 2020, 356/2020/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 27 ottobre 2020, 426/2020/R/com;
- la deliberazione 24 novembre 2021, 491/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 491/2020/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 9 dicembre 2021, 566/2021/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 22 marzo 2022, 119/2022/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 29 marzo 2022, 135/2022/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità maggio 2022, 208/2022/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2023, 136/2023/R/eel (di seguito deliberazione 136/2023/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 362/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 362/2023/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 383/2023/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 28 novembre 2023, 556/2023/R/com (di seguito: deliberazione 556/2023/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 9 dicembre 2023, 580/2023/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 22 febbraio 2024, 48/2024/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 8 maggio 2024, 167/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 167/2024/R/eel);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni per le prestazioni patrimoniali imposte e i regimi tariffari speciali - Settore elettrico (TIPPI) (di seguito: TIPPI);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*) (di seguito: TIS);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di ultima istanza (di seguito: TIV);
- il Quadro strategico dell’Autorità per il quadriennio 2022-2025, approvato con deliberazione 13 gennaio 2022, 2/2022/A;
- il documento per la consultazione 8 maggio 2024, 169/2024/R/eel recante “*Servizio di maggior tutela per i clienti domestici vulnerabili – Orientamenti per la revisione delle modalità di determinazione delle componenti per la commercializzazione al dettaglio PCV e RCV*”, (di seguito: documento per la consultazione 169/2024/R/eel).

**CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 481/95, intesta all’Autorità il potere di emanare direttive concernenti la produzione e l’erogazione dei servizi di pubblica utilità nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale, ivi compresa la vendita al dettaglio;

- il decreto-legge 73/07 ha istituito il servizio di maggior tutela rivolto ai clienti domestici e alle piccole imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro (di seguito: piccole imprese) senza un fornitore nel mercato libero, prevedendo che l'erogazione del servizio sia svolta dall'impresa distributrice territorialmente competente, anche mediante un'apposita società di vendita (di seguito: esercenti la maggior tutela); tale servizio è stato successivamente confermato dal decreto legislativo 93/11 (articolo 35, comma 2);
- la regolazione del servizio di maggior tutela compete all'Autorità che, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 73/07, ne definisce le condizioni di erogazione nonché, *“transitoriamente” e “in base ai costi effettivi del servizio”*, i relativi corrispettivi da applicare;
- il TIV reca la disciplina delle condizioni contrattuali ed economiche di erogazione del servizio di maggior tutela ai clienti finali;
- la legge 124/17 (come da ultimo modificata dal decreto-legge 176/22) ha disposto un percorso di rimozione graduale della tutela di prezzo, per gruppi distinti di clienti finali, a partire, in ordine cronologico, dalle piccole imprese, a cui hanno fatto seguito le microimprese - per le quali il servizio di maggior tutela è cessato rispettivamente da gennaio 2021 e da aprile 2023- per addivenire, da ultimo, ai clienti domestici non vulnerabili per cui detto servizio cesserà a partire da luglio 2024;
- la citata legge ha demandato, tra l'altro:
  - all'Autorità sia di stabilire il livello di potenza contrattualmente impegnata identificativo delle microimprese, sia di adottare disposizioni per assicurare, dalle date di rimozione del servizio di maggior tutela, un *“servizio a tutele graduali per i clienti finali senza fornitore di energia elettrica”*, nonché specifiche misure per prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura, a tutela di tali clienti;
  - all'allora Ministro dello Sviluppo Economico ora Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di adottare, con riferimento a entrambi i comparti di energia elettrica e gas naturale, un decreto, per definire le modalità ed i criteri per l'ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali, tenendo conto della necessità di concorrenza, pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato;
- il decreto legislativo 210/21 come da ultimo novellato dal decreto-legge 181/23 ha previsto che, *“a decorrere dalla data di cessazione del servizio di maggior tutela”*, i clienti domestici classificati come vulnerabili abbiano diritto ad essere riforniti di energia elettrica, nell'ambito del servizio di vulnerabilità, secondo le condizioni disciplinate dall'Autorità a un prezzo che rifletta il costo dell'energia nel mercato all'ingrosso e costi efficienti del servizio di commercializzazione, determinati sulla base di criteri di mercato e che Acquirente Unico svolga, secondo modalità stabilite dall'Autorità e basate su criteri di mercato, la funzione di approvvigionamento centralizzato dell'energia elettrica all'ingrosso per la successiva cessione agli esercenti il servizio di vulnerabilità (art. 11, comma 2);

- ai sensi del predetto decreto legislativo sono clienti vulnerabili i clienti domestici che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni (art. 11, comma 1):
  - a) si trovano in condizioni economicamente svantaggiate o versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico terapeutiche alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita, ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124;
  - b) presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita;
  - c) rientrano tra i soggetti con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  - d) le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse;
  - e) le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi;
  - f) di età superiore ai 75 anni;
- nelle more dell'adozione delle *“misure previste dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, nei confronti dei clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica”*, richiamate sopra, il decreto-legge 152/21 prevede che *“ai clienti vulnerabili continui ad applicarsi il servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125”* (art. 16-ter, comma 3).

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- in attuazione del quadro normativo richiamato al precedente gruppo di considerati, con la deliberazione 362/2023/R/eel, l'Autorità ha definito la regolazione del servizio a tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili (di seguito: STG per i clienti domestici non vulnerabili o STG) e le modalità di assegnazione dello stesso attraverso apposite procedure concorsuali;
- con la successiva deliberazione 600/2023/R/eel, l'Autorità, in attuazione dell'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 181/23, ha stabilito il termine del 1 luglio 2024 per l'attivazione del predetto servizio; pertanto, a partire dalla suddetta data e nelle more dell'attivazione del servizio di vulnerabilità di cui al decreto legislativo 210/21, avranno diritto al servizio di maggior tutela solamente i clienti domestici vulnerabili;
- in ragione del nuovo ambito di applicazione del servizio di maggior tutela, la deliberazione 362/2023/R/eel ha altresì stabilito che l'Autorità continui ad aggiornare le relative condizioni economiche in continuità con le attuali modalità, per quanto concerne i corrispettivi a copertura dei costi di approvvigionamento, rinviando a successivo provvedimento la definizione delle componenti di prezzo a copertura dei costi di commercializzazione del servizio con modalità semplificate e che tengano conto degli esiti delle procedure per l'assegnazione del STG.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- in merito alle condizioni economiche applicate ai clienti finali serviti in maggior tutela e alla remunerazione degli esercenti per il servizio erogato, il TIV prevede, tra l'altro, che:
  - ai clienti in maggior tutela sia applicato il corrispettivo  $PCV$ , il cui valore è definito in linea con i costi di commercializzazione sostenuti da un operatore efficiente del mercato libero;
  - agli esercenti la maggior tutela sia riconosciuta una remunerazione che assume livelli differenti a seconda che il servizio sia svolto da:
    - i. una società societariamente separata che, alla data del 31 dicembre 2015 serviva un numero di punti prelievo superiore a 10 milioni (componente  $RCV$ ),
    - ii. una società societariamente separata che, alla data del 31 dicembre 2015, serviva un numero di punti prelievo pari o inferiore a 10 milioni (componente  $RCV_{sm}$ ) o
    - iii. dall'impresa distributrice in forma integrata (componente  $RCV_i$ ), così da tenere conto dell'impatto sui costi derivante dalla dimensione aziendale, con riferimento alla possibilità o meno di sfruttare eventuali economie di scala;
  - la differenza tra quanto complessivamente pagato dai clienti finali in maggior tutela a titolo di corrispettivo  $PCV$  e quanto riconosciuto agli esercenti mediante le componenti  $RCV$ ,  $RCV_{sm}$  e  $RCV_i$  sia ripartita mediante la componente  $DISP_{BT}$  tra i clienti finali in maggior tutela e i clienti serviti nel mercato libero aventi le caratteristiche previste dalla legge per accedere a tale servizio;
- nel dettaglio, con riferimento ai suddetti corrispettivi e componenti risulta che:
  - il corrispettivo  $PCV$  e la componente  $DISP_{BT}$  sono unici a livello nazionale, mentre le componenti  $RCV$ ,  $RCV_{sm}$  e  $RCV_i$  sono differenziate in base alle zone territoriali definite dal TIV (Centro Nord e Centro Sud);
  - sono articolati in quota fissa (c€/punto di prelievo/anno);
  - il corrispettivo  $PCV$  e le componenti  $RCV$ ,  $RCV_{sm}$  e  $RCV_i$  sono aggiornati con cadenza annuale;
- relativamente alla remunerazione degli esercenti la maggior tutela, il TIV prevede altresì meccanismi di riconoscimento ulteriori rispetto alle componenti  $RCV$ ,  $RCV_{sm}$  e  $RCV_i$  atti alla copertura di costi non inclusi nella definizione delle suddette componenti; tali meccanismi sono applicabili ai soli esercenti che sopportino detti costi e che richiedano la partecipazione ai suddetti meccanismi di compensazione;
- al riguardo il TIV prevede:
  - un meccanismo di compensazione della morosità per prelievi fraudolenti (articolo 18), destinato alla copertura degli oneri per la morosità dei clienti finali relativa a prelievi connessi a ricostruzioni di consumi effettuate dall'impresa distributrice, per le quali la medesima impresa distributrice abbia evidenziato la natura fraudolenta di tali prelievi da parte del cliente finale;

- un meccanismo di compensazione della morosità (articolo 19), da applicare nei casi in cui il riconoscimento per la morosità implicito nel calcolo delle componenti  $RCV_{sm}$  e  $RCV_i$  risulti inferiore a quanto sostenuto dal singolo operatore;
- un meccanismo di compensazione uscita clienti (articolo 20), a garanzia del potenziale rischio di mancata copertura dei costi fissi, da applicare nel caso in cui l'uscita dal servizio di maggior tutela dei clienti serviti dal singolo esercente verso il mercato libero sia superiore a quanto assunto per la definizione delle componenti  $RCV$  e  $RCV_{sm}$ , applicate nell'anno oggetto di compensazione;
- un meccanismo incentivante (articolo 21), volto a favorire una maggiore diffusione delle bollette in formato dematerializzato presso i clienti finali, attraverso specifiche modalità di reintegrazione dei differenziali tra il livello dello sconto per la bolletta dematerializzata applicato dagli esercenti la maggior tutela ai sensi della Bolletta 2.0 e l'effettivo risparmio conseguito in termini di riduzione del costo di postalizzazione.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- con il documento per la consultazione 169/2024/R/eel sono stati illustrati gli orientamenti dell'Autorità finalizzati a rivedere l'attuale metodologia di determinazione delle componenti unitarie relative alla commercializzazione  $PCV$  e  $RCV$  cercando di contemperare la duplice esigenza, da un lato, di garantire l'equilibrio economico finanziario dei relativi esercenti che sono chiamati ad erogare un servizio pubblico ai clienti vulnerabili (al prezzo definito dall'Autorità), e dall'altro, di definire il prezzo pagato dai clienti finali, secondo criteri di mercato, così da riflettere i costi efficienti del servizio e non creare al contempo delle barriere all'uscita dalla tutela stessa, nel pieno rispetto della normativa europea in materia e in coerenza con quanto disposto dal decreto legislativo 210/21 con riferimento al futuro servizio di vulnerabilità;
- in particolare, il documento di consultazione 169/2024/R/eel illustra:
  - A. le modifiche puntuali all'attuale metodologia di determinazione delle componenti  $RCV$  che tengono conto dell'uscita dei clienti non vulnerabili dal servizio di maggior tutela;
  - B. la modifica delle tempistiche di operatività degli attuali meccanismi di compensazione degli esercenti la maggior tutela (morosità clienti, uscita clienti finali, diffusione bolletta in formato dematerializzato) che risultano temporaneamente sospesi e di alcuni aspetti puntuali della relativa regolazione di cui agli articoli dal 18 al 21 del TIV;
  - C. le nuove modalità di quantificazione delle componenti  $PCV/DISP_{BT}$ ;
  - D. le tempistiche di remunerazione dell'attività di commercializzazione degli esercenti la maggior tutela in ragione di quanto prospettato *sub. C.*;
- più in dettaglio, in merito alla metodologia di calcolo delle componenti  $RCV$  (*sub. A.*), nel citato documento per la consultazione si prospetta di continuare a

quantificare le predette componenti su base annua, in coerenza con la durata attesa del periodo di operatività del servizio di maggior tutela;

- inoltre, si delineano gli orientamenti dell’Autorità con riferimento alle modalità di determinazione delle seguenti voci di costo internalizzate nelle componenti RCV:

A.1 oneri di morosità;

A.2 costi operativi diversi dalla morosità;

A.3 remunerazione del capitale investito netto (CIN) e IRAP;

- con specifico riferimento alle modalità di riconoscimento degli oneri di morosità (*sub. A.1*), il documento per la consultazione 169/2024/R/eel prospetta di confermare l’attuale metodologia di quantificazione che prevede il riconoscimento di tali oneri in misura percentuale rispetto al fatturato atteso, prendendo a riferimento il tasso di mancato incasso delle fatture (di seguito: *unpaid ratio*) trascorso un periodo di 24 mesi dalla loro emissione e con modalità atte ad incentivare l’efficientamento nelle politiche di gestione del credito. Tuttavia, in ragione del nuovo ambito di applicazione del servizio di maggior tutela, nel documento per la consultazione si propone altresì di:

- i. determinare il livello di *unpaid ratio* prendendo a riferimento i dati di fatturato (riferiti al periodo luglio 2020 – giugno 2021) e relativo incasso trascorsi 24 mesi, relativi ai soli clienti domestici vulnerabili;

- ii. quantificare il livello di fatturato atteso cui applicare il suddetto livello di *unpaid ratio* a partire dalla stima del livello dei prezzi atteso nei successivi 12 mesi (da luglio 2024 a giugno 2025) e del prelievo medio dei clienti che si stima saranno serviti in maggior tutela durante il medesimo periodo (in continuità con l’attuale metodologia) ma tenendo altresì conto del fatto che una quota non trascurabile dei clienti vulnerabili (pari a circa il 22%) cui verrà erogato il servizio in questione risulta essere percettore di bonus sociale;

- con riferimento agli altri costi operativi diversi dalla morosità (*sub. A.2*), nel documento per la consultazione 169/2024/R/eel si prospetta di confermare l’attuale metodologia di determinazione del livello dei costi riconosciuti che prevede che siano presi a riferimento i costi tipici dell’attività di commercializzazione, come desumibili dai conti annuali separati; tuttavia, in ragione della consistente riduzione del perimetro di clienti che saranno prossimamente riforniti in maggior tutela, rispetto a quelli attuali, si rappresenta altresì l’intenzione di tenere in considerazione, nell’ambito delle quantificazioni, i costi fissi sostenuti dagli esercenti la maggior tutela e non immediatamente comprimibili in esito all’uscita massiva dei clienti domestici non vulnerabili dal servizio di maggior tutela a partire dal 1 luglio 2024.

A tal fine, si prevede di:

- i. determinare i costi operativi, partendo dai dati contabili del bilancio di esercizio di competenza 2022 relativi al comparto di vendita ai clienti domestici in maggior tutela e aggiornandoli sulla base delle seguenti considerazioni:

- a) stimando una riduzione convenzionale pari al 7%, corrispondente alla riduzione media dei costi operativi complessivi, osservata negli ultimi 2



- anni, per cui sono disponibili i bilanci di esercizio del campione di operatori analizzato;
- b) ipotizzando che una quota, pari al 35% dell'importo complessivo calcolato ai sensi della lettera a), sia considerata come costo non comprimibile nel breve termine;
  - c) che la restante quota del 65% sia riproporzionata rispetto alla stima del numero dei soli clienti vulnerabili serviti nel periodo di competenza del bilancio di esercizio 2022;
- ii. di istituire un meccanismo di reintegrazione della remunerazione, a partecipazione volontaria, da parte dell'esercente la tutela che dimostri, basandosi sui dati di bilancio, che nel 2024 e/o 2025 la remunerazione ottenuta tramite la componente *RCV* e i meccanismi di compensazione del TIV non abbia garantito l'equilibrio economico-finanziario. Questa integrazione non potrà superare un valore massimo calcolato considerando il valore che assumerebbe la componente *RCV* in vigore da luglio 2024, ipotizzando una quota di costi non comprimibili pari al 60% invece del 35%;
  - iii. di riconoscere eventuali ulteriori costi sostenuti dall'esercente la maggior tutela per l'erogazione della fornitura ai clienti vulnerabili e non coperti alla fine del periodo di operatività del servizio di maggior tutela nella misura in cui rientrano tra i cd. *stranded costs* che saranno oggetto di successiva valutazione, previa decisione favorevole della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- con specifico riferimento alle modalità di riconoscimento della remunerazione del CIN e dell'IRAP (*sub. A.3*), il documento per la consultazione 169/2024/R/eel prospetta di:
    - i. confermare l'attuale metodologia di determinazione del CIN in maniera parametrica, stimando l'esigenza di cassa a partire dall'esposizione media complessiva dell'esercente il servizio di maggior tutela e tenendo conto degli importi fatturati e definendo la sua remunerazione mediante la metodologia del *Weighted Average Cost of Capital* (di seguito: *WACC*); anche in questo caso, al pari di quanto prefigurato in relazione alle modalità di riconoscimento degli oneri di morosità (*sub. A.1*), si prospetta di determinare il livello di fatturato atteso sulla cui base stimare l'esigenza di cassa degli esercenti la maggior tutela, tenendo conto della presenza di titolari di bonus sociale nell'ambito dei clienti domestici vulnerabili;
    - ii. con riferimento all'IRAP, confermare la modalità di riconoscimento separato, determinato a partire dalle informazioni desumibili dai bilanci di esercizio del campione di operatori analizzato ed effettuando un'attribuzione convenzionale dell'importo IRAP totale all'attività di vendita basata sui costi soggetti a deduzione della base imponibile;
  - in merito alle modalità operative degli attuali meccanismi di compensazione degli esercenti la maggior tutela previsti dal TIV agli articoli dal 18 al 21 (*sub. B.*), nel documento per la consultazione 169/2024/R/eel si prospetta di:

- i. confermare le attuali modalità applicative dei meccanismi in parola, rivedendo le relative tempistiche di operatività in modo tale da allineare il periodo di riferimento delle grandezze sottostanti le compensazioni con il periodo di applicazione delle attuali componenti *RCV*, prolungato fino a fine giugno 2024;
  - ii. applicare i medesimi meccanismi anche con riferimento al periodo luglio 2024-giugno 2025 (eventualmente ridotto qualora il nuovo servizio di vulnerabilità dovesse trovare applicazione prima del 1 luglio 2025), durante il quale gli esercenti continueranno a erogare il servizio di maggior tutela ai clienti domestici vulnerabili, fatta eccezione per il meccanismo uscita clienti, in ragione di quanto proposto in relazione al meccanismo di reintegrazione della remunerazione (richiamato *sub. A.2* al punto ii.);
  - iii. di non riconoscere alcuna compensazione (ulteriore rispetto a quella già erogata per l'anno di competenza 2021), a mezzo del meccanismo uscita clienti, nel caso di esercenti la maggior tutela che hanno perso piccole imprese in esito al passaggio al STG loro destinato, qualora il medesimo esercente sia risultato anche assegnatario del STG per le piccole imprese;
- in merito alle nuove modalità di quantificazione delle componenti *PCV/DISP<sub>BT</sub>* (*sub C.*), nel documento per la consultazione 169/2024/R/eel si prospetta di:
    - i. porre la componente *PCV*, in vigore da luglio 2024, uguale al valore della *RCV* media, mantenendo l'unicità del prezzo al livello nazionale. Tale orientamento discende da quanto stabilito con la deliberazione 362/2023/R/eel, nella quale, in vista dell'attivazione del STG per i clienti domestici non vulnerabili a decorrere dal 1 luglio 2024, l'Autorità ha previsto che l'aggiornamento delle condizioni economiche del servizio di maggior tutela, dedicato transitoriamente ai soli clienti vulnerabili, avvenisse valutando, con riferimento alle componenti a copertura dei costi di commercializzazione, modalità di aggiornamento semplificate e che tenessero in considerazione gli esiti delle procedure per l'assegnazione del STG per i clienti domestici non vulnerabili, ciò al fine di definire un prezzo coerente con quello che potrebbe essere offerto da un venditore efficiente attivo nella vendita di energia elettrica, in un contesto di mercato concorrenziale come quello di un'asta competitiva. Come infatti indicato nel documento per la consultazione in parola, il segnale di prezzo medio del servizio (depurato dei valori negativi) emerso dalle aste per il STG (pari a circa 38 €/POD/anno) risulta sostanzialmente allineato con il valore della *RCV* media;
    - ii. rivedere, in conseguenza della nuova modalità di determinazione dalla *PCV*, prospettata nel documento per la consultazione, la natura della componente di dispacciamento *DISP<sub>BT</sub>* - attualmente quantificata sia per restituire ai clienti finali aventi diritto al servizio di maggior tutela il differenziale tra *PCV* e *RCV* sia per coprire le esigenze di gettito dei meccanismi di compensazione a favore degli esercenti la maggior tutela - in modo da adeguare il valore della medesima componente esclusivamente sulla base delle necessità di gettito dei

- meccanismi in parola, con la conseguenza che la stessa assumerebbe valore positivo;
- iii. continuare a prevedere l'applicazione della predetta componente, con le modalità attuali, a tutti i clienti domestici, inclusi quelli serviti nel libero mercato, dal momento che con la stessa si finanzierebbero le necessità di gettito di meccanismi di compensazione riferiti al periodo in cui tutti i clienti domestici hanno avuto diritto al servizio di maggior tutela,
- in merito alle tempistiche di remunerazione dell'attività di commercializzazione degli esercenti la maggior tutela (*sub. D.*), nel documento per la consultazione 169/2024/R/eel si prefigura di ridurre le attuali tempistiche disciplinate dall'articolo 16 del TIV, prevedendo che i versamenti e i prelievi alla/dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) della differenza tra il gettito derivante dall'applicazione al cliente finale del corrispettivo *PCV* e l'ammontare della componente *RCV* vengano effettuati dagli esercenti la maggior tutela alla fine di ciascun mese con riferimento al gettito del mese precedente, in modo da contenere il disallineamento finanziario cui altrimenti andrebbero incontro alcuni esercenti la maggior tutela che applicheranno ai clienti un prezzo inferiore rispetto al valore della remunerazione loro spettante.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- in risposta al documento per la consultazione 169/2024/R/eel sono pervenute osservazioni da parte di 7 operatori, 4 associazioni loro rappresentative e 1 associazione rappresentativa dei consumatori;
- con riferimento agli orientamenti riguardanti la metodologia di quantificazione delle componenti *RCV* (*sub A.*), i rispondenti alla consultazione (segnatamente, esercenti la maggior tutela e associazioni loro rappresentative) hanno condiviso, in linea generale, le prospettate modalità di determinazione della remunerazione degli esercenti il servizio, in sostanziale continuità con quelle attuali, pur avanzando al contempo alcune proposte di revisione di taluni aspetti puntuali, nel seguito precisate; al riguardo, l'associazione rappresentativa dei consumatori ha altresì rappresentato l'esigenza di adottare una metodologia di quantificazione delle componenti in parola che non consenta "marginalità surrettizie" per gli esercenti la maggior tutela a discapito dei clienti vulnerabili che saranno riforniti nel servizio di maggior tutela a partire dal 1 luglio;
- inoltre, gli intervenuti alla consultazione hanno generalmente condiviso la proposta di quantificare su base annua le componenti a remunerazione dell'attività di commercializzazione degli esercenti la maggior tutela, nonostante un operatore (operante esclusivamente nel mercato libero) e due associazioni rappresentative degli esercenti la vendita abbiano parimenti auspicato che il servizio di tutela della vulnerabilità sia operativo nei tempi più rapidi possibili;
- ancora, con riferimento alle modalità di determinazione del valore unitario della componente *RCV*, un operatore e un'associazione rappresentativa degli esercenti la vendita hanno suggerito:

- i. di definire una componente *RCV* unica per tutti gli operatori societariamente separati e non più differenziata sulla base della dimensione dell'operatore, in quanto con l'uscita dal servizio di maggior tutela dei clienti domestici non vulnerabili, a partire da luglio 2024, non ci sarebbero più ragioni per mantenere tale distinzione;
  - ii. di considerare, per la stima del numero di clienti serviti nell'anno di applicazione della componente in questione, i tassi di uscita storici dei clienti domestici, che rappresenterebbero un'ipotesi più realistica di dinamica di uscita rispetto ai movimenti rilevati per i clienti vulnerabili nei soli ultimi mesi, in quanto condizionati da un contesto di mercato che non ha ancora connotazioni di stabilità;
- con specifico riferimento alle modalità di riconoscimento degli oneri di morosità internalizzati nelle componenti *RCV* (*sub. A.1*), gli esercenti la maggior tutela che hanno risposto alla consultazione e due associazioni loro rappresentative hanno segnalato che i tassi di *unpaid ratio* forniti nell'ambito della raccolta dati di settembre 2023 (sulla cui base saranno quantificati i riconoscimenti) potrebbero non essere più rappresentativi dei livelli di mancato incasso associati ai soli clienti vulnerabili e che l'uscita dei clienti dalla maggior tutela può incrementare ulteriormente i tassi di morosità; a tal riguardo è stato pertanto richiesto di tenere conto, nell'ambito dei riconoscimenti, di un fattore di deterioramento del tasso di morosità, che porti a considerare, ai fini della determinazione della *RCV*, dei livelli di *unpaid ratio* a 24 mesi più in linea con quelli osservati sul fatturato emesso in periodi più recenti; in alternativa, un operatore ha suggerito di istituire un meccanismo di compensazione *ex post*, accessibile a tutti gli esercenti societariamente separati, anche di eventuali extra-costi dovuti all'incremento dell'*unpaid ratio* dei clienti, in analogia con quanto prospettato per i costi operativi diversi dalla morosità;
  - con riferimento agli altri costi operativi diversi dalla morosità (*sub. A.2*), gli intervenuti alla consultazione (sia esercenti la maggior tutela che due associazioni loro rappresentative) hanno generalmente accolto con favore l'orientamento dell'Autorità di tenere in considerazione, ai fini dei riconoscimenti, anche dei costi fissi che gli esercenti la maggior tutela non potranno verosimilmente ridurre nel breve periodo, a fronte dell'uscita massiva e repentina dei clienti domestici non vulnerabili dal servizio di maggior tutela, a partire da luglio 2024; tuttavia, i medesimi rispondenti hanno parimenti evidenziato che le ipotesi sottostanti la quantificazione dei costi operativi sarebbero eccessivamente conservative e rischiano di non garantire l'equilibrio economico-finanziario dei relativi esercenti; a tal riguardo, è stato in particolare rappresentato che:
    - i. il prospettato obiettivo di riduzione media dei costi operativi, da parte degli esercenti la maggior tutela, pari al 7%, sarebbe troppo sfidante, atteso che, tali costi sono imputabili anche a personale e sistemi informatici necessari al mantenimento di un adeguato *standard* qualitativo del servizio e che il fenomeno osservato dall'Autorità, di riduzione nel tempo dei costi in questione sia più riconducibile alla contrazione della base clienti servita che non a un effettivo efficientamento della struttura dei costi;

- ii. i clienti domestici vulnerabili sarebbero una categoria di clienti che, data la particolare natura, richiede maggior tempo e attenzione da parte del venditore (anche perché meno avvezzi all'uso di strumenti digitali) e quindi genererebbero un maggior costo operativo per gli esercenti la maggior tutela;
  - iii. la ripartizione convenzionale dei costi relativi agli oneri diversi dalla morosità tra comprimibili e non comprimibili nel breve termine, corrispondenti rispettivamente al 65% e 35% del totale dei costi iscritti a bilancio, sarebbe eccessivamente prudente e non troverebbe riscontro nei dati a disposizione degli operatori, tanto più, se si considerano anche i costi aggiuntivi che gli esercenti potrebbero dover sostenere prossimamente, qualora la riforma della bolletta debba essere attuata anche con riferimento ai clienti del servizio di maggior tutela;
  - iv. il livello massimo di compensazione prospettato in consultazione, a cui gli esercenti la maggior tutela che dimostrino di non aver raggiunto l'equilibrio economico-finanziario avrebbero diritto, attraverso il prefigurato meccanismo di reintegrazione della remunerazione, sarebbe anch'esso troppo stringente e non del tutto coerente con le logiche del meccanismo di compensazione uscita clienti (di cui all'art. 20 del TIV) che prevede un riconoscimento, a favore degli esercenti, di una percentuale pari rispettivamente al 35% o al 60% dell'intera RCV (e non dei soli costi operativi), qualora detti esercenti subiscano una perdita di clienti, rispettivamente con venditori a questo collegati o con venditori terzi del mercato libero, di entità superiore a quella già internalizzata nella remunerazione ricevuta in un dato anno;
  - v. con riferimento al predetto meccanismo di reintegrazione, dovrebbero essere precisate *ex-ante* le condizioni di accesso e i parametri utilizzati ai fini della compensazione; al riguardo, è stato richiesto di ammettere al meccanismo gli esercenti la maggior tutela che dimostrino di aver sostenuto costi operativi diversi dalla morosità rilevati a consuntivo, a partire dal 1 luglio 2024, superiori a quelli implicitamente riconosciuti all'esercente attraverso la componente RCV in base al numero di clienti effettivamente serviti nel periodo di riferimento e di rimuovere la soglia minima di accesso prospettata nel documento per la consultazione;
  - vi. alla luce delle argomentazioni di cui sopra, la percentuale di costi non comprimibili da considerare ai fini della quantificazione delle componenti RCV in vigore da luglio 2024 e il livello massimo di compensazione che gli esercenti potrebbero ottenere attraverso il meccanismo di reintegrazione richiamato *sub. vi.*, a detta dei rispondenti dovrebbero essere rivisti al rialzo, in coerenza con le percentuali di riconoscimento dei costi fissi effettuata dal meccanismo uscita clienti;
- con riferimento alle modalità di riconoscimento della remunerazione del CIN e IRAP (*sub. A.3*), gli intervenuti alla consultazione hanno accolto con favore gli orientamenti dell'Autorità, ad eccezione dell'associazione rappresentativa dei consumatori che ha richiesto di rivedere al ribasso il tasso di remunerazione, espresso

in termini nominali, pari a 8,20%, indicato nel documento per la consultazione, considerato troppo alto;

- con riferimento agli orientamenti riguardanti gli attuali meccanismi di compensazione degli esercenti la maggior tutela previsti dal TIV agli articoli dal 18 al 21 (*sub B.*):
  - i. gli intervenuti alla consultazione hanno generalmente condiviso la proposta dell’Autorità di confermare le attuali modalità applicative dei predetti meccanismi sia con riferimento alle istanze, attualmente sospese, da presentare nel corso del 2024 e relative al periodo di competenza 2023/2024, sia con riferimento alle istanze che saranno presentate nel 2025 con riferimento al periodo di competenza 2024/2025 (in cui il servizio di maggior tutela sarà operativo solamente per i clienti domestici vulnerabili);
  - ii. alcuni operatori e associazioni loro rappresentative hanno richiesto di differire le scadenze, attualmente prospettate nel documento per la consultazione 169/2024/R/eel, per la presentazione delle istanze di partecipazione ai meccanismi di compensazione attualmente sospesi in quanto queste ricadrebbero nei mesi estivi di chiusura aziendale che interessa anche le società terze di cui si avvalgono gli esercenti (società di revisione e IT) per la presentazione dei dati a supporto delle istanze stesse;
  - iii. con specifico riferimento al meccanismo di compensazione della morosità, un operatore ha chiesto conferma dell’operatività di tale meccanismo per quegli esercenti che provino di aver sostenuto dei costi di morosità superiori a quelli riconosciuti tramite le componenti *RCV* in vigore dal 1 luglio 2024 e che le grandezze per l’accesso a tale meccanismo già pubblicate nel TIV, in relazione alle compensazioni riferite all’anno 2023, siano confermate;
  - iv. con specifico riferimento all’orientamento di non applicare il meccanismo uscita clienti, per l’anno di competenza 2021, con riferimento alle uscite di clienti non domestici passati dal servizio di maggior tutela al STG loro destinato con un operatore che è anche esercente la maggior tutela, l’unico operatore che ha risposto sul tema alla consultazione ha dichiarato di comprendere la *ratio* di simile proposta;
  - v. sempre con riferimento al meccanismo in parola, un distinto operatore ha invece chiesto di chiarire come saranno compensati i costi associati alle uscite dei clienti domestici non vulnerabili dal servizio di maggior tutela e di tutti i clienti vulnerabili quando tale servizio cesserà definitivamente;
- con riferimento alle nuove modalità di quantificazione delle componenti *PCV/DISP<sub>BT</sub>* (*sub. C.*):
  - i. non sono emerse posizioni univoche in merito alle prospettate modalità di determinazione del corrispettivo *PCV*, effettuata prendendo come parametro di riferimento il segnale di prezzo medio del STG per i clienti domestici non vulnerabili (depurato dei valori negativi) emerso dalle aste per l’assegnazione di detto servizio, in quanto, due operatori e due associazioni loro rappresentative non hanno formulato specifiche osservazioni e si sono limitati a prendere atto degli orientamenti dell’Autorità mentre i restanti rispondenti

- (operatori e associazioni loro rappresentative) hanno espresso il loro disaccordo nei confronti della nuova metodologia asserendo che in linea teorica la procedura d'asta, quale quella appena conclusa per l'affidamento del STG, può essere in grado di esprimere un costo di commercializzazione competitivo per un venditore efficiente ma che il segnale emerso dalle aste in discorso (ancorché depurato dei prezzi negativi) non sarebbe rappresentativo dei costi che un operatore efficiente del mercato libero sostiene per servire i clienti; per tale ragione, i predetti operatori e le loro associazioni rappresentative hanno chiesto di ripristinare l'attuale metodologia di determinazione del corrispettivo *PCV*, basata sull'analisi di dati economici e patrimoniali e delle ulteriori informazioni fornite da un campione rappresentativo di venditori del libero mercato; di converso, l'unica associazione rappresentativa dei consumatori che ha risposto alla consultazione ha evidenziato di ritenere iniquo che i clienti vulnerabili paghino nell'ambito del servizio di maggior tutela un prezzo più elevato di quello che sarà applicato ai clienti domestici non vulnerabili riforniti nel STG;
- ii. sono emerse posizioni divergenti anche con riferimento alla nuova natura e alle conseguenti modalità di quantificazione della componente *DISP<sub>BT</sub>* atteso che, alcuni degli intervenuti alla consultazione si sono detti concordi con quanto prospettato dall'Autorità mentre altri si sono detti in disaccordo, non condividendo la scelta di applicare a tutti i clienti domestici (inclusi quelli riforniti nel libero mercato) una componente, adesso di valore positivo, che finanzia costi legati al servizio di maggior tutela; inoltre, sempre in merito al nuovo ambito di applicazione della componente *DISP<sub>BT</sub>* è stato altresì segnalato dai rispondenti alla consultazione:
- a) di qualificare la modifica del perimetro di applicazione della predetta componente come una modifica a carattere regolatorio che non richiede un aggiornamento dei contratti in corso di esecuzione ma solamente una comunicazione al cliente nella prima bolletta utile, ai sensi dell'art. 13, comma 2 del Codice di condotta commerciale;
  - b) di aggiornare gli strumenti informativi a disposizione dei clienti finali (tra cui la guida alla lettura alla bolletta, l'atlante del consumatore ecc.), rendendo inequivocabile e verificabile da parte dei consumatori che il nuovo ambito di applicazione della componente in questione riguarda tutti i clienti domestici (e non più gli aventi diritto alla maggior tutela) anche per evitare eventuali contestazioni da parte dei clienti finali a cui sarà applicata una componente di segno positivo;
  - c) di precisare le modalità applicative di tale componente;
- iii. sempre con riferimento alle nuove modalità di determinazione delle componenti *PCV* e *DISP<sub>BT</sub>*, un operatore ha chiesto di differire di 3/6 mesi le modifiche regolatorie prospettate al riguardo;
- con riferimento alle tempistiche di remunerazione dell'attività di commercializzazione degli esercenti la maggior tutela (*sub. D.*), gli intervenuti alla consultazione hanno generalmente accolto con favore gli orientamenti dell'Autorità,

tuttavia, un operatore e un'associazione rappresentativa degli esercenti la vendita ha proposto di estendere a 45 giorni la prospettata scadenza mensile per i versamenti e i prelievi alla/dalla Cassa;

- per ultimo, alcuni degli intervenuti alla consultazione hanno rappresentato come critico il ripristino delle schede di confrontabilità, avvenuto con la deliberazione 167/2024/R/eel, asserendo che il confronto dei prezzi delle offerte di libero mercato con il prezzo del servizio di maggior tutela potrebbe disorientare quei clienti che non avranno più diritto al servizio in questione e hanno pertanto suggerito di utilizzare gli strumenti esistenti come il Portale Offerte per offrire comparazioni coerenti e riscontrabili nel mercato.

**RITENUTO CHE:**

- rispetto alle osservazioni pervenute in relazione alla metodologia di calcolo delle componenti *RCV* (*sub A.*):
  - i. debba essere precisato, in replica all'osservazione pervenuta dall'associazione rappresentativa dei consumatori, che la remunerazione degli esercenti la maggior tutela è determinata mediante una metodologia che non si basa sul riconoscimento di costi a piè di lista dichiarati dagli operatori che al contrario mira a garantire agli esercenti medesimi l'equilibrio economico finanziario per il servizio pubblico erogato promuovendone al contempo l'efficienza;
  - ii. non possa essere accolta la richiesta di definire, a partire dal 1 luglio 2024, un valore unico per la componente *RCV*, indifferenziato per tutti gli esercenti societariamente separati, dal momento che, nonostante la fuoriuscita dei clienti domestici non vulnerabili dal servizio di maggior tutela ridurrà sensibilmente la base clienti di tutti gli esercenti la maggior tutela, permane ancora una significativa differenza, in termini dimensionali, tra il principale esercente e gli altri esercenti societariamente separati tale da giustificare la differenziazione nel livello di remunerazione riconosciuto;
  - iii. in risposta alla richiesta di considerare i tassi storici di uscita dal servizio di maggior tutela dei clienti domestici (sia vulnerabili che non vulnerabili) per stimare il numero di clienti vulnerabili attesi rispetto a cui commisurare il valore unitario della componente *RCV*, si debba precisare che, ai fini di tale stima, si intendono prendere in considerazione i tassi di uscita dei soli clienti domestici vulnerabili, registrati con riferimento a un arco temporale ragionevole, i quali appaiono meno dinamici rispetto ai clienti domestici non vulnerabili e considerare altresì che una parte dei clienti che dal 1 luglio 2024 passeranno al STG rientreranno, sempre in corso d'anno, nel servizio di maggior tutela in esito alla perdita dei requisiti di vulnerabilità (segnatamente per il raggiungimento dei 75 anni di età);
- rispetto alle osservazioni pervenute con riferimento alle modalità di riconoscimento degli oneri di morosità internalizzati nelle componenti *RCV* (*sub. A.1*), occorra confermare che la determinazione del tasso di *unpaid ratio* (alla base della



quantificazione degli oneri di morosità) sarà effettuata sulla base dei dati di fatturato riferiti al periodo luglio 2020 – giugno 2021 e relativo incasso trascorsi 24 mesi, riferiti ai soli clienti domestici vulnerabili trattandosi dei dati più aggiornati nella disponibilità dell’Autorità; peraltro, al momento non si hanno evidenze specifiche che l’uscita dei clienti non vulnerabili dal servizio di maggior tutela possa avere degli impatti tangibili sul livello di morosità riscontrato nell’ambito del servizio in questione, tanto più se si considera che, dai dati pre-gara per l’affidamento del STG, è emerso come il tasso di utilizzo, da parte dei clienti domestici vulnerabili, di modalità di addebito automatico per il pagamento delle bollette è sostanzialmente analogo a quello dei clienti non vulnerabili;

- rispetto alle osservazioni pervenute con riferimento alle modalità di riconoscimento dei costi operativi (*sub. A.2*):
  - i. sia opportuno mantenere il prospettato obiettivo di riduzione dei costi fissi pari al 7% in capo agli esercenti la maggior tutela così da promuovere comportamenti efficienti da parte di questi ultimi nell’ottica di ridurre al massimo gli oneri a carico del sistema;
  - ii. i presunti maggiori costi operativi associati alla gestione commerciale dei clienti domestici vulnerabili non risultano attualmente supportati da evidenze specifiche né da pregresse segnalazioni degli operatori al riguardo;
  - iii. in merito alla prospettata quota di costi operativi non immediatamente comprimibili, occorra precisare che attualmente non sono disponibili elementi sufficienti per quantificare con certezza la parte dei costi fissi che non potranno essere ulteriormente ridotti nel corso dell’anno di applicazione della componente *RCV*, atteso che, simile valutazione sarà possibile solo nel momento in cui saranno disponibili i dati di bilancio di esercizio riferiti al periodo 2024/2025; tuttavia, nell’attuale contesto di incertezza, anche in termini di dinamiche di rientro dei clienti in maggior tutela e in ottica prudenziale e di massima tutela verso i clienti vulnerabili, sia opportuno confermare la quota pari a 35% dei costi operativi considerati non immediatamente comprimibili dagli esercenti il servizio di maggior tutela;
  - iv. in merito al livello massimo di compensazione a cui gli esercenti potrebbero avere diritto partecipando al meccanismo di reintegrazione della remunerazione che, a detta dei rispondenti alla consultazione, sarebbe inferiore alla percentuale dei costi fissi riconosciuti attraverso il meccanismo di compensazione uscita clienti (di cui all’art. 20 del TIV), si debba precisare che i due meccanismi non sono del tutto coincidenti in quanto, a titolo di esempio, il meccanismo uscita clienti prevede un riconoscimento dei soli costi fissi incrementali, ossia legati alle maggiori uscite di clienti subite da un esercente la maggior tutela e di valore differenziato (pari rispettivamente al 35% e al 60% della componente *RCV*) a seconda che i clienti passino rispettivamente con venditori a questo collegati o con venditori terzi del mercato libero;
  - v. sia fondata la richiesta di precisare *ex-ante* i criteri di partecipazione al meccanismo di reintegrazione della remunerazione degli esercenti che

dimostrino di avere sostenuto maggiori costi operativi per servire i clienti domestici vulnerabili riforniti in maggior tutela rispetto a quelli implicitamente riconosciuti attraverso le componenti *RCV* nonché i parametri rilevanti ai fini della compensazione;

- vi. alla luce delle osservazioni formulate con riferimento al meccanismo di reintegrazione della remunerazione (richiamate al precedente gruppo di considerati), sia opportuno acquisire ulteriori elementi informativi per definire le modalità operative dello stesso;
- rispetto all'osservazione pervenuta dall'associazione dei consumatori con riferimento al tasso di remunerazione del CIN (*sub. A.3*), occorra precisare che il livello di remunerazione da applicare al CIN è stato quantificato tenendo conto, da un lato, della revisione in aumento dei valori dei parametri del *WACC* dei servizi infrastrutturali disposta dalla deliberazione 556/2023/R/com, che risente a sua volta della specifica congiuntura economica dell'ultimo anno, e, dall'altro, delle specifiche caratteristiche dell'attività di vendita; tuttavia, al livello complessivo si registra una riduzione del costo complessivamente riconosciuto a remunerazione del CIN, in quanto l'aumento del tasso di remunerazione è mitigato dalla riduzione sia del numero di giorni di esposizione media, che passa da 34 a 33, sia del fatturato sottostante la quantificazione del CIN;
- rispetto alle osservazioni pervenute con riferimento ai meccanismi di compensazione degli esercenti la maggior tutela previsti dal TIV agli articoli dal 18 al 21 (*sub B*):
  - i. sia meritevole di accoglimento la richiesta, avanzata da alcuni partecipanti alla consultazione, di differire il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione ai meccanismi attualmente sospesi, prevedendo a tal fine, la scadenza del 30 settembre 2024 (in luogo del 31 agosto 2024) così da permettere al contempo alla Cassa di disporre di un tempo congruo per l'esecuzione delle attività funzionali alle liquidazioni da effettuarsi entro la fine dell'anno corrente;
  - ii. occorra confermare, in riscontro a una richiesta di chiarimento pervenuta nell'ambito della consultazione, che nel periodo di applicazione delle componenti *RCV* che saranno in vigore da luglio 2024 troverà ancora applicazione il meccanismo di compensazione della morosità che opererà con modalità e tempistiche del tutto analoghe a quelle attuali; con riferimento alle istanze di partecipazione al meccanismo, da presentare nell'anno in corso, si confermano altresì le grandezze già pubblicate nella tabella 2 del TIV con riferimento all'anno 2023;
  - iii. in riscontro ad un'ulteriore richiesta di chiarimenti, avanzata da un operatore, in merito alle modalità di riconoscimento dei costi associati alle uscite, dapprima dei clienti domestici non vulnerabili dal servizio di maggior tutela e successivamente dei clienti domestici vulnerabili, alla fine del servizio in parola, occorra precisare che tali costi saranno remunerati, in prima battuta, attraverso il riconoscimento dei costi operativi internalizzati nelle componenti *RCV* che, come indicato al punto *sub A.2* terranno conto delle predette uscite e, in subordine, mediante il meccanismo di reintegrazione

della remunerazione atto a garantire l'equilibrio economico e finanziario per quegli esercenti che dimostrino di aver sostenuto maggiori costi di quelli già riconosciuti attraverso le componenti *RCV*; eventuali ulteriori costi sostenuti dall'esercente la maggior tutela per l'erogazione della fornitura ai clienti vulnerabili e non coperti alla fine del periodo di operatività del servizio di maggior tutela concorreranno alla formazione dei cd. *stranded costs* che saranno oggetto di successiva valutazione; in ragione di quanto in discorso, non sarà rinnovata l'operatività del meccanismo uscita clienti con riferimento al periodo decorrente da luglio 2024;

- rispetto alle osservazioni pervenute in merito alle nuove modalità di quantificazione delle componenti *PCV/DISP<sub>BT</sub>*:
  - i. occorre evidenziare che, nel definire la metodologia di valorizzazione del corrispettivo *PCV* l'Autorità ha ritenuto corretto estrapolare dai segnali di prezzo emersi dalle aste per l'affidamento del STG - di cui finora non disponeva- delle indicazioni utili per la definizione del prezzo che sarà pagato dai clienti domestici vulnerabili riforniti in maggior tutela di modo che tale prezzo possa essere coerente con quello che potrebbe offrire un venditore efficiente attivo nella vendita di energia elettrica in un contesto di mercato concorrenziale; in quest'ottica, è quindi apparso ragionevole parametrare, al prezzo medio emerso dalle aste per il STG (depurato dei valori negativi che risultano maggiormente influenzati dai fattori specifici al contesto in cui si sono svolte le aste in parola) il corrispettivo *PCV* che sarà applicato ai clienti domestici vulnerabili riforniti in maggior tutela in quanto tale valore è risultato sostanzialmente in linea con il valore della remunerazione media che si intende riconoscere agli esercenti la maggior tutela (*RCV* medio nazionale); la predetta modalità di quantificazione permette infatti di allineare il prezzo pagato dal cliente del servizio di maggior tutela "ai costi effettivi del servizio" (essendo commisurato alla remunerazione media riconosciuta agli esercenti per coprire i costi di erogazione del servizio), in ossequio al decreto-legge 73/07, nonché ai "costi efficienti delle attività di commercializzazione del servizio medesimo, determinati sulla base di criteri di mercato" (come previsto dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 210/21), potendo quindi, al contempo, trasferire al cliente un segnale di prezzo coerente con quello che potrebbe offrire un operatore efficiente di un mercato concorrenziale;
  - ii. in riscontro all'osservazione formulata dall'associazione dei consumatori in merito al fatto che i clienti domestici non vulnerabili riforniti nel STG pagherebbero un prezzo di commercializzazione inferiore rispetto a quello dei clienti vulnerabili, corra l'obbligo di rimarcare che i prezzi negativi di aggiudicazione del STG riflettono una molteplicità di fattori e risultano scontati per acquisire il valore patrimoniale dei clienti aggiudicati tramite asta, in un'ottica di investimento di medio termine; di converso, il corrispettivo *PCV* applicato ai clienti domestici vulnerabili del servizio di maggior tutela deve coprire i costi di gestione efficiente del cliente, tra cui

- rientrano a titolo esemplificativo, il costo del personale, i costi per la fatturazione e per la gestione del *customer care* e pertanto non può assumere un valore negativo;
- iii. in merito al nuovo ambito di applicazione della componente  $DISP_{BT}$ , si debba precisare che il motivo di simile scelta risiede nel fatto che mediante la componente in questione saranno coperte le necessità di gettito dei meccanismi di compensazione di costi, sostenuti dagli esercenti la maggior tutela, per erogare il servizio nel periodo in cui tutti i clienti domestici ne hanno avuto diritto; inoltre, in riscontro alle ulteriori osservazioni pervenute al riguardo:
- a) sia fondata l'osservazione formulata da alcuni rispondenti alla consultazione secondo cui la modifica del perimetro di applicazione della componente in questione ha natura regolatorie e non integra le fattispecie di variazione unilaterale dei contratti in corso di esecuzione di cui all'articolo 13, comma 1 del Codice di condotta commerciale; ciononostante, al fine di salvaguardare le esigenze informative dei clienti finali a cui sarà fatturata la componente  $DISP_{BT}$  sia opportuno prevedere che i venditori informino i clienti circa il nuovo valore di tale componente nella prima bolletta in cui il medesimo trova applicazione;
  - b) sia parimenti meritevole di accoglimento la richiesta di aggiornare gli strumenti informativi a disposizione dei consumatori affinché questi siano resi edotti della funzione e del nuovo ambito di applicazione della componente in parola;
  - c) in merito alle modalità applicative della componente  $DISP_{BT}$ , sia opportuno precisare che, in continuità con l'attuale regolazione, questa sarà applicata direttamente in fatturazione ai clienti domestici vulnerabili serviti in maggior tutela mentre sarà fatturata da Terna agli utenti del dispacciamento con riferimento ai punti nella titolarità di clienti domestici serviti nel mercato libero; a tale scopo, permarrà l'obbligo, in capo a ciascun utente del dispacciamento, ad eccezione dell'Acquirente unico, di comunicare a Terna l'ammontare della componente applicata nel mese precedente a tutti i clienti domestici, ad eccezione di quelli riforniti nel STG per i clienti domestici non vulnerabili, nonché gli elementi necessari alla sua determinazione, al pari di quanto oggi avviene anche con riferimento al corrispettivo di reintegrazione degli oneri di salvaguardia (di cui all'art. 25bis del TIS);
- iv. non sia infine possibile differire l'entrata in vigore delle nuove modalità di determinazione delle componenti  $PCV$  e  $DISP_{BT}$  di cui al presente provvedimento in quanto occorre aggiornare i valori delle componenti in questione per tenere conto del nuovo perimetro di applicazione del servizio di maggior tutela che, a partire dal 1 luglio 2024, sarà destinato ai soli clienti domestici vulnerabili;

- sia meritevole di accoglimento la richiesta di estendere a 45 giorni la prospettata scadenza mensile per i versamenti e i prelievi alla/dalla Cassa ai fini della remunerazione degli esercenti la maggior tutela;
- infine, esolino dall'ambito di applicazione del presente provvedimento le osservazioni pervenute con riferimento al ripristino delle schede di confrontabilità avvenuto con la deliberazione 167/2024/R/eel; sul punto giova peraltro ricordare che rispetto all'asserita preoccupazione che le schede in questione possano ingenerare confusione nei clienti domestici non vulnerabili che non avranno più diritto al servizio di maggior tutela, si evidenzia come queste dovranno riportare chiaramente che le condizioni di tale servizio sono destinate ai soli clienti domestici vulnerabili.

**RITENUTO, PERTANTO, OPPORTUNO:**

- procedere all'aggiornamento delle componenti *RCV*, *RCVsm* e *RCVi*, e del corrispettivo *PCV* con effetto dall'1 luglio 2024 con esclusivo riferimento ai clienti domestici vulnerabili;
- determinare il livello delle predette componenti confermando i criteri di riconoscimento prospettati nel documento per la consultazione 169/2024/R/eel e richiamati ai precedenti gruppi di considerati;
- prevedere in particolare che, per quanto attiene alle componenti *RCV*, *RCVsm* e *RCVi*:
  - il tasso di *unpaid ratio* riconosciuto sia determinato procedendo ad un'analisi comparata dei dati di fatturato riferiti al periodo luglio 2020 – giugno 2021 e relativo incasso trascorsi 24 mesi, relativi ai soli clienti vulnerabili, come rilevabili da quanto dichiarato dagli esercenti, tenendo tra l'altro conto delle differenze emerse tra i tassi rilevabili presso clienti cessati e non cessati ed escludendo dal riconoscimento partite derivanti da una gestione inefficiente del credito;
  - il tasso di *unpaid ratio* riconosciuto sia altresì determinato in maniera differenziata in funzione della dimensione dell'esercente, la quale influisce sulle possibili politiche di gestione e di recupero del credito che possono essere messe in atto;
  - il tasso di *unpaid ratio* complessivo da applicare alla stima del fatturato sia pertanto pari a:
    - a) 0,33% per i clienti domestici vulnerabili, zona Centro Nord;
    - b) 0,71% per i clienti domestici vulnerabili, zona Centro Sud;
  - il livello di importi fatturati cui applicare i tassi di *unpaid ratio* sopra evidenziati sia stimato tenendo conto:
    - a) della migliore stima del livello dei prezzi atteso nei successivi 12 mesi, in riduzione rispetto ai valori stimati nelle determinazioni relative al 2023, e del prelievo medio dei clienti domestici vulnerabili che si stima saranno serviti in maggior tutela;
    - b) del fatto che una quota pari al 22% dei clienti vulnerabili cui verrà erogato il servizio da luglio 2024 risulta essere percettore di bonus

- sociale e pertanto, a parità di prelievi medi, il relativo fatturato risulta più basso;
- c) del ricorso a strumenti di copertura del rischio morosità (in particolare delle somme ottenute mediante il ricorso al Sistema Indennitario);
  - gli altri costi operativi siano determinati:
    - a) a partire dai valori di costo iscritti a bilancio dell'anno 2022 relativi al comparto di vendita ai clienti domestici in maggior tutela, desumibili dai conti annuali separati trasmessi dagli esercenti e aggiornandoli considerando: (i) una riduzione convenzionale di tali costi pari al 7% su base annua; (ii) che una quota, pari al 35% dell'importo complessivo calcolato ai sensi del punto (i), sia considerata come costo non comprimibile nel breve termine e (iii) che la restante quota del 65% sia riproporzionata rispetto alla stima del numero dei soli clienti vulnerabili serviti nel periodo di competenza del bilancio di esercizio 2022;
    - b) tenendo conto, ai fini dell'attribuzione dei costi indiretti derivanti dalle funzioni operative condivise commerciali di vendita e di gestione della clientela del settore elettrico e commerciale di vendita e di gestione della clientela comune al settore elettrico e gas, delle informazioni, ove disponibili, comunicate dagli operatori in sede di trasmissione dei conti annuali separati, relative all'utilizzo del *driver* funzionale a tale ribaltamento;
    - c) confermando la differenziazione del riconoscimento per tenere conto dell'effetto dimensione degli esercenti;
  - in relazione alla remunerazione del CIN, si proceda secondo la metodologia parametrica di stima del capitale circolante netto sulla base della stima dall'esposizione media cui un esercente la maggior tutela deve far fronte nell'ambito della propria attività di vendita, dato il livello degli importi fatturati; in particolare, il livello del capitale circolante netto connesso all'attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica ai clienti domestici vulnerabili serviti in maggior tutela sia definito sulla base di:
    - a) un'esposizione media di 33 giorni, determinata tenendo conto dei tempi di pagamento delle partite relative alle varie fasi dell'approvvigionamento dell'energia elettrica e dei tempi di incasso delle fatture da parte dei clienti finali domestici, considerando altresì, in maniera differenziata per l'operatore di maggiori dimensioni e per gli altri esercenti societariamente separati, in ragione della diversa efficienza delle politiche di gestione del credito attuabili, l'impatto dei ritardi di pagamento sul livello del capitale circolante netto, definiti anche in considerazione delle vigenti previsioni in tema di costituzione in mora dei clienti finali;
    - b) un livello di necessità di cassa commisurato agli importi fatturati ai clienti domestici vulnerabili determinato in coerenza con quanto esposto in relazione agli oneri connessi alla morosità;
  - la determinazione del livello di remunerazione da applicare al CIN avvenga:

- a) mediante la metodologia del WACC attualmente vigente, prevedendo un tasso di remunerazione, espresso in termini nominali, pari a 8,20%, valore che tiene conto degli impatti della revisione in aumento dei valori dei parametri del WACC dei servizi infrastrutturali disposta dalla deliberazione 556/2023/R/com e, al contempo, delle specifiche caratteristiche dell'attività di vendita;
  - b) mantenendo un riconoscimento separato dell'onere IRAP determinato, in continuità con il passato, a partire dalle informazioni desumibili dai bilanci di esercizio degli operatori, in ragione della peculiare struttura aziendale tipica delle società di vendita;
- utilizzare, ai fini della determinazione del corrispettivo unitario, una stima dei clienti domestici vulnerabili serviti in maggior tutela determinata a partire dalle informazioni disponibili relative alle uscite dal servizio di maggior tutela dei clienti domestici vulnerabili;
  - aggiornare il corrispettivo *PCV* ponendolo pari al valore della remunerazione media che sarà riconosciuta agli esercenti la maggior tutela (*RCV* medio nazionale) da luglio 2024, con le modalità di cui ai precedenti punti;
  - procedere all'aggiornamento della componente *DISP<sub>BT</sub>*, con effetto dal 1 luglio 2024, commisurando il relativo valore alla necessità di gettito stimabile, sulla base delle informazioni al momento disponibili, derivante dai meccanismi di compensazione degli esercenti la maggior tutela previsti dal TIV con riferimento al periodo in cui la generalità dei clienti domestici era ancora servita in tale servizio;
  - prevedere l'applicazione della predetta componente *DISP<sub>BT</sub>*, direttamente in fatturazione, da parte degli esercenti la maggior tutela, ai clienti del servizio di maggior tutela e, da parte di Terna, agli utenti del dispacciamento diversi da Acquirente Unico che abbiano nel proprio contratto di dispacciamento punti di prelievo nella titolarità di clienti domestici serviti nel libero mercato, ad accezione dei clienti riforniti nel STG per i clienti domestici non vulnerabili, che finanzieranno invece le esigenze di gettito dei predetti meccanismi di compensazione mediante il corrispettivo *C<sub>PSTGD</sub>* di cui all'articolo 48, comma 6 dell'Allegato A alla deliberazione 362/2023/R/eel;
  - prevedere che i versamenti e i prelievi alla/dalla Cassa, ai fini della remunerazione degli esercenti la maggior tutela, vengano effettuati con cadenza mensile, entro il quindicesimo giorno del secondo mese successivo a quello di competenza del gettito.

**RITENUTO, ALTRESÌ, OPPORTUNO:**

- con riferimento al meccanismo di compensazione della morosità (articolo 19 del TIV):
  - in relazione alle compensazioni riferite al periodo di competenza aprile 2023-giugno 2024, prevedere che, in sede di istanza, gli esercenti la maggior tutela comunichino, tra le altre cose, il numero dei punti di prelievo serviti in ciascun mese nel periodo intercorrente dal 1 aprile 2023 al 30 giugno 2024 incluso;

- in relazione alle compensazioni riferite al periodo decorrente da luglio 2024, pubblicare le grandezze rilevanti per l'ammissione al meccanismo, con esclusivo riferimento ai clienti domestici vulnerabili, determinate a partire dai dati relativi alla morosità dei clienti finali messi a disposizione dagli esercenti la maggior tutela di maggiori dimensioni nell'ambito della raccolta dati funzionale anche alla determinazione delle componenti *RCV* e tenuto conto dell'obiettivo di stimolare comportamenti efficienti;
- con riferimento al meccanismo di compensazione uscita clienti (articolo 20 del TIV) per il periodo gennaio 2023- giugno 2024:
  - a) definire le grandezze di riferimento, in particolare confermando la quota dei costi fissi oggetto di compensazione già prevista per gli anni precedenti e pubblicando i valori del tasso di uscita dalla maggior tutela impliciti nel calcolo delle componenti *RCV* e *RCV<sub>sm</sub>* applicate nel periodo di competenza delle compensazioni;
  - b) prevedere che, in sede di istanza, gli esercenti la maggior tutela dichiarino le informazioni rilevanti per le quantificazioni delle compensazioni prendendo a riferimento i punti nella titolarità di clienti domestici serviti nel periodo 1 gennaio 2023 – 30 giugno 2024;
- con riferimento al meccanismo incentivante volto a favorire una maggiore diffusione delle bollette in formato dematerializzato (articolo 21 del TIV):
  - in relazione alle compensazioni riferite all'anno 2023, confermare integralmente le modalità operative già in vigore per il 2022 e i valori dell'ammontare di reintegrazione;
  - in relazione alle compensazioni riferite all'anno 2024, prevedere che gli esercenti partecipanti al meccanismo ricevano un riconoscimento integrale qualora la percentuale di punti di prelievo che nell'anno hanno ricevuto almeno una bolletta con applicazione dello sconto sia pari ad almeno il 7% del totale dei punti serviti nello stesso periodo;
  - in relazione alle compensazioni riferite al 2025, rinviare a successivo provvedimento le modalità di applicazione del meccanismo in funzione della durata residua del servizio di maggior tutela nell'anno in questione;
- con riferimento a tutti i meccanismi di cui ai precedenti punti, definire le tempistiche di operatività in modo tale da fissare al 30 settembre 2024, il termine di presentazione dell'istanza di partecipazione ai meccanismi e al 31 dicembre 2024 quello di liquidazione delle erogazioni da parte della Cassa;
- rinviare a successivo provvedimento, da adottarsi entro la fine dell'anno corrente, le modalità operative del meccanismo di reintegrazione della remunerazione riferito al periodo di applicazione delle componenti *RCV* in vigore dal 1 luglio 2024, incluso il valore massimo di compensazione a cui possono accedere gli esercenti e il periodo di riferimento (annuale ovvero semestrale) da considerare ai fini del riconoscimento; tale rinvio si rende necessario anche al fine di acquisire ulteriori informazioni per la corretta definizione delle grandezze rilevanti per il meccanismo medesimo;
- prevedere fin d'ora che le esigenze di gettito del meccanismo di reintegrazione di cui al precedente punto siano finanziate dalla generalità dei clienti domestici trattandosi



di partite legate all'uscita massiva dei clienti domestici non vulnerabili dal servizio di maggior tutela;

- modificare l'Allegato A alla deliberazione 362/2023/R/eel in coerenza con le modifiche apportate con la presente deliberazione;
- rinviare a successivo procedimento la definizione delle categorie di costo direttamente imputabili al servizio di maggior tutela e non recuperabili di cui all'articolo 14, comma 4bis del decreto-legge 181/23 nonché le modalità per il relativo riconoscimento, fermo restando l'obbligo di notifica e la decisione favorevole della Commissione europea ai fini della liquidazione delle eventuali compensazioni spettanti agli esercenti la maggior tutela.

## **DELIBERA**

1. di apportare le seguenti modifiche al TIV:
  - i. all'articolo 1, comma 1.1 sono apportate le seguenti modifiche:
    - a. la definizione di componente  $DISP_{BT}$  è sostituita dalla seguente definizione:
      - “• **componente  $DISP_{BT}$**  è la componente di dispacciamento, espressa in centesimi di euro/punto di prelievo/anno, a copertura del gettito relativo ai meccanismi di cui agli articoli 18, 19, 20 e 21 del TIV;”
    - b. la definizione di corrispettivo  $PCV$  (prezzo commercializzazione vendita) è sostituita dalla seguente definizione:
      - “• **corrispettivo  $PCV$  (prezzo commercializzazione vendita)** è il corrispettivo, espresso in centesimi di euro/punto di prelievo/anno, relativo ai costi di commercializzazione applicato ai clienti in maggior tutela;”;
    - c. dopo la definizione di TIMOE è aggiunta la seguente definizione:
      - “• **TIPPI** è il Testo integrato delle disposizioni per le prestazioni patrimoniali imposte e i regimi tariffari speciali – settore elettrico;”;
  - ii. all'articolo 16, sono apportate le seguenti modifiche:
    - a. il comma 16.2 è sostituito dal seguente:
      - “16.2 L'esercente la maggior tutela versa, se positivo, alla CSEA o riceve, se negativo, dalla CSEA con cadenza mensile, entro il quindicesimo giorno del secondo mese successivo a quello di competenza, la differenza tra:
        - a) il gettito derivante dall'applicazione del corrispettivo  $PCV$  e della componente  $DISP_{BT}$ ;
        - b) l'ammontare di cui al comma 16.1.”;

- b. al comma 16.4 le parole “articolo 54 del TIT” sono sostituite dalle parole “articolo 23 del TIPPI”;
- c. al comma 16.5 le parole “con efficacia dall’1 aprile di ciascun anno e fino al 31 marzo dell’anno successivo” sono eliminate;
- iii. alla rubrica e nel testo dell’articolo 17 le parole “articolo 53 del TIT” sono sostituite dalle parole “articolo 22 del TIPPI”;
- iv. all’articolo 18, comma 18.12, lettera d), le parole “articolo 54 del TIT” sono sostituite dalle parole “articolo 23 del TIPPI”;
- v. all’articolo 19, sono apportate le seguenti modifiche:
  - a. il comma 19.1 è sostituito dal seguente:

“19.1 A partire dal 2024, il meccanismo di cui al presente articolo si applica:

    - a) nei confronti degli esercenti la maggior tutela che alla data del 31 dicembre 2015 servono un numero di clienti finali inferiore o pari a 10 milioni per i quali, in ciascun periodo di riferimento P, in relazione a una zona territoriale, il valore di *unpaid ratio*, riferito al periodo considerato per la determinazione delle componenti RCV applicate nel periodo di riferimento, supera i valori di cui alla Tabella 2, lettera a);
    - b) per le istanze presentate nell’anno 2024, il periodo di riferimento P è compreso tra l’1 aprile 2023 e il 30 giugno 2024;
    - c) per le istanze presentate nell’anno 2025 il periodo di riferimento P è compreso tra l’1 luglio 2024 e il 30 giugno 2025.”;
  - b. al comma 19.6 sono apportate le seguenti modifiche:
    - alla lettera a), le parole “28 febbraio” sono sostituite dalle parole “31 luglio”;
    - alla lettera b), le parole “30 aprile” sono sostituite dalle parole “30 settembre”;
    - alla lettera c), le parole “30 giugno” sono sostituite dalle parole “30 novembre”;
    - alla lettera d), le parole “31 luglio” sono sostituite dalle parole “31 dicembre”;
  - c. il comma 19.8 è eliminato;
- vi. l’articolo 20 è sostituito dal seguente:

**“Articolo 20**

*Meccanismo di compensazione uscita clienti*

20.1 Il meccanismo di compensazione uscita clienti di cui al presente articolo è finalizzato alla copertura dell’ulteriore costo fisso derivante dalla maggiore

uscita dei clienti dal servizio di maggior tutela verso il mercato libero rispetto a quanto riconosciuto nell'ambito della definizione delle componenti  $RCV$  e  $RCV_{sm}$  applicate nel periodo oggetto di compensazione.

20.2 Possono partecipare al meccanismo di cui al presente articolo i soli esercenti la maggior tutela societariamente separati.

20.3 Il meccanismo di compensazione uscita clienti è distinto per tenere conto delle uscite dei clienti dal servizio di maggior tutela verso il mercato libero avvenute:

- a) con il medesimo esercente la maggior tutela o con una società appartenente al gruppo societario del medesimo;
- b) con un venditore diverso da quello di cui alla precedente lettera a).

20.4 Con riferimento alle istanze da presentare nell'anno 2024 il meccanismo di cui al presente articolo opera limitatamente alla tipologia di clienti  $c$  di cui all'articolo 2.3 lettera a).

20.5 Nei casi di uscite dei clienti dal servizio di maggior tutela verso il mercato libero avvenute con il medesimo esercente la maggior tutela o con una società appartenente al gruppo societario del medesimo, l'esercente la maggior tutela ha diritto a ricevere, con riferimento alla tipologia di clienti  $c$  di cui al comma 20.4, un ammontare pari a:

$$COMP_{Y,c} = \alpha_Y * \sum_z \frac{RCV_{Y,c,z} * PDP_{Y,c,z}}{PDP_{Y,c}} * (U_{Y,c}^{eff} - U_{Y,c}^{Arera}) * PDP_{Y-1,c}$$

dove:

$\alpha_Y$  è il valore per il periodo di riferimento  $Y$  della quota dei costi fissi rispetto al costo complessivo riconosciuto;

$Y$  è il periodo di riferimento intercorrente tra l'1 gennaio 2023 e il 30 giugno 2024;

$RCV_{Y,c,z}$  è il valore per il periodo di riferimento  $Y$ , differenziato per zona territoriale  $z$ , della componente  $RCV$  o  $RCV_{sm}$  applicato alla tipologia di clienti  $c$ ;

$PDP_{Y,c,z}$  è il numero di punti di prelievo, differenziato per zona territoriale  $z$ , della tipologia di clienti  $c$  mediamente servito nel periodo di riferimento  $Y$ ;

$PDP_{Y,c}$  è il numero di punti di prelievo della tipologia di clienti  $c$  mediamente servito nel periodo di riferimento  $Y$ ;

$U_{Y,c}^{eff}$  è il valore per il periodo di riferimento Y, per la tipologia di clienti  $c$ , della quota effettiva di clienti usciti dal servizio di maggior tutela verso il mercato libero con il medesimo esercente la maggior tutela o con una società appartenente al gruppo societario del medesimo;

$U_{Y,c}^{Arera}$  è il valore di riferimento per il periodo di riferimento Y, per la tipologia di clienti  $c$ , della quota di uscita dei clienti dal servizio di maggior tutela verso il mercato libero con il medesimo esercente la maggior tutela o con una società appartenente al gruppo societario del medesimo;

$PDP_{Y-1,c}$  è il numero di punti di prelievo, per la tipologia di clienti  $c$ , serviti in maggior tutela il 31 dicembre dell'anno 2022.

20.6 Nei casi di uscite dei clienti dal servizio di maggior tutela verso il mercato libero diverse da quelle di cui al comma 20.5, l'esercente la maggior tutela ha diritto a ricevere, con riferimento alla tipologia di clienti  $c$  di cui al comma 20.4, un ammontare pari a:

$$COMP_{Y,c} = \beta_Y * \sum_z \frac{RCV_{Y,c,z} * PDP_{Y,c,z}}{PDP_{Y,c}} * (U_{Y,c}^{eff-ALT} - U_{Y,c}^{Arera-ALT}) * PDP_{Y-1,c}$$

dove:

$\beta_Y$  è il valore per il periodo di riferimento Y della quota dei costi fissi rispetto al costo complessivo riconosciuto;

Y è il periodo di riferimento intercorrente tra l'1 gennaio 2023 e il 30 giugno 2024;

$RCV_{Y,c,z}$  è il valore per il periodo di riferimento Y, differenziato per zona territoriale  $z$ , della componente  $RCV$  o  $RCV_{sm}$  applicato alla tipologia di clienti  $c$ ;

$PDP_{Y,c,z}$  è il numero di punti di prelievo, differenziato per zona territoriale  $z$ , della tipologia di clienti  $c$  mediamente servito nel periodo di riferimento Y;

$PDP_{Y,c}$  è il numero di punti di prelievo della tipologia di clienti  $c$  mediamente servito nel periodo di riferimento Y;

$U_{Y,c}^{eff-ALT}$  è il valore per il periodo di riferimento Y, per la tipologia di clienti  $c$ , della quota effettiva di clienti usciti dal servizio di maggior tutela verso il mercato libero con un fornitore diverso dall'esercente la

maggior tutela o da una società appartenente al gruppo societario del medesimo;

$U_{Y,c}^{Arera\_ALT}$  è il valore di riferimento per il periodo di riferimento Y, per la tipologia di clienti  $c$ , della quota di uscita dei clienti dal servizio di maggior tutela verso il mercato libero con un fornitore diverso dall'esercente la maggior tutela o da una società appartenente al gruppo societario del medesimo;

$PDP_{Y-1,c}$  è il numero di punti di prelievo, per la tipologia di clienti  $c$ , serviti in maggior tutela il 31 dicembre dell'anno 2022.

20.7 I valori  $U_{Y,c}^{eff}$  e  $U_{Y,c}^{eff\_ALT}$  sono, rispettivamente, pari a:

$$U_{Y,c}^{eff} = \frac{PDP_c^{U\_LIB}}{PDP_c^{MT}}$$

e

$$U_{Y,c}^{eff\_ALT} = \frac{PDP_c^{U\_LIB\_ALT}}{PDP_c^{MT}}$$

dove:

$PDP_c^{U\_LIB}$  è, per la tipologia di clienti  $c$  di cui al comma 20.4, il numero di punti di prelievo serviti in maggior tutela al 31 dicembre dell'anno 2022 che non risultano più serviti in maggior tutela al 30 giugno 2024 a seguito di uscita verso il mercato libero con il medesimo esercente la maggior tutela o con una società appartenente al suo gruppo societario;

$PDP_c^{U\_LIB\_ALT}$  è, per la tipologia di clienti  $c$  di cui al comma 20.4, il numero di punti di prelievo serviti in maggior tutela al 31 dicembre dell'anno 2022 che non risultano più serviti in maggior tutela al 30 giugno 2024 a seguito di uscita verso il mercato libero con un fornitore diverso dall'esercente la maggior tutela o da una società appartenente al suo gruppo societario;

$PDP_c^{MT}$  è, per la tipologia di clienti  $c$  di cui al comma 20.4, il numero dei punti di prelievo serviti in maggior tutela il 31 dicembre dell'anno 2022.

20.8 I valori  $\alpha_Y$ ,  $\beta_Y$ ,  $U_{Y,c}^{Arera}$  e  $U_{Y,c}^{Arera\_ALT}$  sono indicati alla Tabella 11 allegata al presente provvedimento.

20.9 Ai fini della partecipazione al meccanismo di compensazione uscita clienti:

- a) entro il mese di luglio 2024, la CSEA rende disponibile la modulistica per l'istanza di partecipazione;
- b) entro il mese di settembre 2024, gli esercenti presentano alla CSEA istanza di partecipazione, comprensiva delle informazioni di cui al comma 20.10; immediatamente a valle della ricezione dell'istanza di partecipazione, la CSEA trasmette le informazioni di cui al comma 20.10 all'Autorità, ai fini della verifica di cui al comma 20.12;
- c) entro un mese dall'esito positivo della verifica di cui al comma 20.12, la CSEA verifica la sussistenza dei requisiti per la partecipazione al meccanismo e definisce l'ammontare di compensazione spettante a ciascun esercente, dandone comunicazione all'Autorità e a ciascun esercente, per quanto di propria competenza;
- d) entro il mese successivo a quello di cui alla lettera c), la CSEA liquida quanto di spettanza a ciascun esercente a valere sul medesimo conto di cui al comma 18.12, lettera d);
- e) qualora la liquidazione di cui alla lettera d) non venga completata entro 3 mesi dalla data prevista, la CSEA provvede a riconoscere un interesse sulle somme dovute pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea con un minimo pari allo 0,5%, calcolato a partire dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di cui alla lettera c).

20.10 Nell'ambito dell'istanza di partecipazione, gli esercenti la maggior tutela mettono a disposizione le informazioni relative alle grandezze:

- a)  $PDP_{Y,c,z}$ ;
- b)  $PDP_{Y,c}$ ;
- c)  $PDP_{Y-1,c}$ ;
- d)  $PDP_c^{MT}$ ;
- e)  $PDP_c^{U-LIB-ALT}$ ;
- f)  $PDP_c^{U-LIB}$ .

20.11 Le informazioni trasmesse a CSEA costituiscono autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000.

20.12 L'Autorità verifica che le informazioni di cui al comma 20.10 trasmesse dagli esercenti la maggior tutela siano coerenti con le informazioni a disposizione della medesima in virtù di obblighi normativi e regolatori al riguardo. In caso di significative discrepanze, al fine di ottenere l'esito positivo della verifica, potranno essere richieste maggiori informazioni e chiarimenti.”;

vii. l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

## “Articolo 21

### *Meccanismo incentivante per una maggiore diffusione della bolletta in formato dematerializzato*

- 21.1 Il meccanismo incentivante per una maggiore diffusione della bolletta in formato dematerializzato è finalizzato alla reintegrazione del differenziale tra lo sconto applicato ai sensi dell’articolo 13, comma 6 dell’Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com e la stima del costo evitato conseguito.
- 21.2 Per poter partecipare al meccanismo di cui al presente articolo gli esercenti la maggior tutela, nel corso di ciascun anno oggetto di reintegrazione, devono aver emesso bollette con applicazione dello sconto di cui all’articolo 13, comma 6 dell’Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com, nei confronti di una percentuale minima,  $a$ , di clienti di cui al comma 2.3, lettere a), definita ai sensi del comma 21.3.
- 21.3 Ciascun esercente la maggior tutela ha diritto a ricevere, con riferimento alla tipologia di clienti  $c$  di cui al comma 2.3, lettere a), un ammontare ( $AC_{sc}$ ) pari a:

$$AC_{sc} = \alpha * REINT\_SC_{c,Y}$$

dove:

- $\alpha$  è la quota parte dell’ammontare massimo di reintegrazione il cui valore è così determinato:

$$\alpha = \begin{cases} 80\% \text{ se } a \leq x_{c,Y} < b \\ \text{oppure} \\ 100\% \text{ se } x_{c,Y} \geq b \end{cases}$$

- $x_{c,Y}$  è la percentuale di punti di prelievo, per la tipologia di clienti  $c$ , calcolata ai sensi di quanto indicato al successivo comma 21.5, che nell’anno  $Y$  hanno ricevuto almeno una bolletta con applicazione dello sconto di cui all’articolo 13, comma 6 dell’Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com;
- $a$  è il livello soglia minimo corrispondente alla percentuale di clienti serviti che hanno ricevuto bollette con applicazione dello sconto, pari al 7%;
- $b$  è il livello soglia corrispondente alla percentuale di clienti serviti che hanno ricevuto bollette con applicazione dello sconto il cui valore è così determinato:

$$b = \begin{cases} x_{c,Y-1} + 1,5 \text{ punti percentuali se } x_{c,Y} < 20\% \\ \text{oppure} \\ 20\% \text{ negli altri casi} \end{cases}$$

- $REINT\_SC_{c,Y}$  è l’ammontare massimo di reintegrazione per l’anno  $Y$  definito ai sensi del comma 21.4.

21.4 L'ammontare massimo di reintegrazione  $REINT\_SC_{c,Y}$  è così determinato :

$$REINT\_SC_{c,Y} = DiffSC_{c,Y} * (PDP_{c,Y}^{SC} + PDP_{c, ante Y}^{SC})$$

dove:

$DiffSC_{c,Y}$  è, relativamente a ciascun anno Y, il valore dell'ammontare di reintegrazione, differenziato a seconda che l' esercente la maggior tutela serva, alla data del 31 dicembre 2015, un numero superiore ( $DiffSC_{c,Y} >^{10}$ ) o inferiore ( $DiffSC_{c,Y} <^{10}$ ) a 10 milioni di clienti, come indicato nella Tabella 12 allegata al presente provvedimento;

$PDP_{c,Y}^{SC}$  è il numero di punti di prelievo, per la tipologia di clienti  $c$ , calcolato ai sensi di quanto indicato al successivo comma 21.5, che nell'anno Y hanno diritto allo sconto di cui all'articolo 13, comma 6 dell'Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com;

$PDP_{c, ante Y}^{SC}$  è:

- nei casi in cui l' esercente la maggior tutela nell'anno Y-1 non abbia raggiunto il livello  $a$  di cui al comma 21.3, il numero di punti di prelievo, per la tipologia di clienti  $c$ , calcolato ai sensi di quanto indicato al successivo comma 21.5, che nell'anno Y-1 avevano beneficiato dello sconto di cui all'articolo 13, comma 6 dell'Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com;
- nei casi diversi dal precedente alinea, pari a 0;

21.5 I valori  $x_{c,Y}$ ,  $x_{c,Y-1}$ ,  $PDP_{c,Y}^{SC}$  e  $PDP_{c, ante Y}^{SC}$  sono pari rispettivamente a :

$$x_{c,Y} = \frac{PDP_{c,Y}}{PDP_{c,Y}^{TOT}}$$

$$x_{c,Y-1} = \frac{PDP_{c,Y-1}}{PDP_{c,Y-1}^{TOT}}$$

$$PDP_{c,Y}^{SC} = \sum_c PDP_{c,Y} * \frac{Boll_{c,Y}^{EM\_SC}}{Boll_{c,Y}^{Period}}$$



$$PDP_{c, ante Y}^{SC} = \sum_c PDP_{c, ante Y} * \frac{Boll_{c, ante Y}^{EM\_SC}}{Boll_{c, ante Y}^{Period}}$$

dove:

$PDP_{c,Y}$  e  $PDP_{c,Y-1}$  sono, per la tipologia di clienti  $c$  di cui al comma 2.3, lettere a), il numero di punti di prelievo serviti nell'anno  $Y$  e nell'anno  $Y-1$  nei confronti dei quali è stata emessa almeno una bolletta con applicazione dello sconto di cui all'articolo 13, comma 6 dell'Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com; i clienti multisito, cui viene emessa un'unica bolletta contabilizzante i consumi relativi a tutti i punti di prelievo serviti, vengono contabilizzati come unico punto di prelievo;

$PDP_{c,Y}^{TOT}$  e  $PDP_{c,Y-1}^{TOT}$  sono, per la tipologia di clienti  $c$  di cui al comma 2.3, lettere a), il numero di punti di prelievo mediamente serviti nell'anno  $Y$  e nell'anno  $Y-1$ ;

$PDP_{c, ante Y}$  è:

- nei casi in cui l' esercente la maggior tutela nell'anno  $Y-1$  non abbia raggiunto il livello  $a$  di cui al comma 21.3, per la tipologia di clienti  $c$  di cui al comma 2.3, lettere a), pari a  $PDP_{c,Y-1}$  come sopra definito;
- nei casi diversi dal precedente alinea, pari a 0;

$Boll_{c,Y}^{EM\_SC}$  è, per la tipologia di clienti  $c$  di cui al comma 2.3, lettere a), il numero di bollette contenenti lo sconto di cui all'articolo 13, comma 6 dell'Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com emesse nell'anno  $Y$ ;

$Boll_{c, ante Y}^{EM\_SC}$  è, nei casi in cui l' esercente la maggior tutela nell'anno  $Y-1$  non abbia raggiunto il livello  $a$  di cui al comma 21.3, per la tipologia di clienti  $c$  di cui al comma 2.3, lettere a), il numero di bollette contenenti lo sconto di cui all'articolo 13, comma 6 dell'Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com emesse nell'anno  $Y-1$ ;

$Boll_{c, Y}^{Period}$  è, per la tipologia di clienti  $c$  di cui al comma 2.3, lettere a), il numero di bollette annue da emettere ai sensi della regolazione vigente nell'anno  $Y$  nei confronti dei clienti ai quali è stato erogato lo sconto di cui all'articolo 13, comma 6 dell'Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com;

$Boll_{c, ante Y}^{Period}$  è, nei casi in cui l'esercente la maggior tutela nell'anno Y-1 non abbia raggiunto il livello  $a$  di cui al comma 21.3, per la tipologia di clienti  $c$  di cui al comma 2.3, lettere a), il numero di bollette annue da emettere ai sensi della regolazione vigente nell'anno Y-1 nei confronti dei clienti ai quali è stato erogato lo sconto di cui all'articolo 13, comma 6 dell'Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com;

21.6 Ai fini della partecipazione al meccanismo per le compensazioni di competenza dell'anno 2023:

- a) entro il mese di luglio dell'anno successivo all'anno oggetto di reintegrazione, la CSEA rende disponibile la modulistica per l'istanza di partecipazione;
- b) entro il mese di settembre dell'anno successivo all'anno oggetto di reintegrazione, gli esercenti presentano alla CSEA istanza di partecipazione, comprensiva delle informazioni di cui al comma 21.7;
- c) entro due mesi dalla presentazione dell'istanza, la CSEA verifica la sussistenza dei requisiti, di cui al comma 21.2, per la partecipazione al meccanismo e definisce l'ammontare di reintegrazione spettante a ciascun esercente, dandone comunicazione all'Autorità e a ciascun esercente per quanto di rispettivo interesse;
- d) entro il mese successivo a quello di cui alla lettera c), la CSEA liquida quanto di spettanza a ciascun esercente a valere sul medesimo conto di cui al comma 18.12, lettera d);
- e) qualora la liquidazione di cui alla lettera d) non venga completata entro 3 mesi dalla data prevista, la CSEA provvede a riconoscere un interesse sulle somme dovute pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea, con un minimo pari allo 0,5%, calcolato a partire dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di cui alla lettera c).

21.7 Nell'ambito dell'istanza di partecipazione, gli esercenti la maggior tutela mettono a disposizione le informazioni relative alle seguenti grandezze:

- a)  $PDP_{c,Y}$ ;
- b)  $PDP_{c,Y}^{TOT}$ ;
- c)  $PDP_{c,Y-1}$ ;
- d)  $PDP_{c,Y-1}^{TOT}$ ;
- e)  $PDP_{c, ante Y}$ ;
- f)  $PDP_{c,Y-2}$ ;
- g)  $Boll_{c,Y}^{EM\_SC}$ ;
- h)  $Boll_{c, ante Y}^{EM\_SC}$ ;

- i)  $Boll_{c,Y-2}^{EM\_FD}$ ;
- j)  $Boll_{c,Y}^{Period}$ ;
- k)  $Boll_{c,anteY}^{Period}$ ;
- l)  $Boll_{c,Y-2}^{Period}$ .

21.8 Le informazioni trasmesse a CSEA costituiscono autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000.

21.9 Per la partecipazione al meccanismo con riferimento alle compensazioni di competenza successiva all'anno 2023, le tempistiche di cui al comma 21.6. lettere a) e b) sono così rideterminate:

- a) entro il mese di maggio 2024, la CSEA rende disponibile la modulistica per l'istanza di partecipazione;
- b) entro il mese di luglio 2024, gli esercenti presentano alla CSEA istanza di partecipazione, comprensiva delle informazioni di cui al comma 21.8.

21.10 In parziale deroga a quanto previsto ai precedenti commi, con riferimento al meccanismo di competenza dell'anno 2024 la quota parte dell'ammontare massimo di reintegrazione  $\alpha$  di cui al comma 21.3 assume valore pari a 100% se  $x_{c,Y} \geq \alpha$ , dove  $\alpha$  è il livello soglia minimo corrispondente alla percentuale di clienti di cui comma 2.3 lettera a) forniti nel servizio di maggior tutela che hanno ricevuto bollette con applicazione dello sconto, pari al 7%.

21.11 Le modalità applicative del meccanismo di competenza dell'anno 2025 saranno definite con successivo provvedimento.”;

- viii. all'articolo 26, comma 26.3 le parole “53 del TIT” sono sostituite dalle parole “22 del TIPPI” e al comma 26.4 le parole “47 del TIT” sono sostituite dalle parole “16 del TIPPI”;
- ix. all'articolo 36, comma 36.17 le parole “61ter del TIT” sono sostituite dalle parole “31 del TIPPI”;
- x. all'articolo 37, comma 37.2, lettera d), le parole “61quater del TIT” sono sostituite dalle parole “32 del TIPPI”;
- xi. all'articolo 38, comma 38.8, le parole “61quater del TIT” sono sostituite dalle parole “32 del TIPPI”;
- xii. all'articolo 41, comma 41.12, le parole “53 del TIT” sono sostituite dalle parole “22 del TIPPI” e le parole “54 del TIT” sono sostituite dalle parole “23 del TIPPI”;
- xiii. all'articolo 43, comma 43.2, lettera d), le parole “61quinquies del TIT” sono sostituite dalle parole “33 del TIPPI”;
- xiv. all'articolo 44, comma 44.9, le parole “61quinquies del TIT” sono sostituite dalle parole “33 del TIPPI”;
- xv. all'articolo 45, comma 45.3, le parole “61quinquies del TIT” sono sostituite dalle parole “33 del TIPPI”;

- xvi. all'articolo 48, comma 48.12, le parole "53 del TIT" sono sostituite dalle parole "22 del TIPPI" e le parole "54 del TIT" sono sostituite dalle parole "23 del TIPPI";
- xvii. all'articolo 50, comma 50.2, lettera d), le parole "61septies del TIT" sono sostituite dalle parole "33quater del TIPPI";
- xviii. all'articolo 51, comma 51.8, le parole "61septies del TIT" sono sostituite dalle parole "33quater del TIPPI";
- xix. all'articolo 52, comma 52.3, le parole "61septies del TIT" sono sostituite dalle parole "33quater del TIPPI";
- xx. all'articolo 57, comma 57.14, le parole "56 del TIT" sono sostituite dalle parole "25 del TIPPI";
- xxi. all'articolo 58, comma 58.3, lettera d), le parole "56 del TIT" sono sostituite dalle parole "25 del TIPPI";
- xxii. all'articolo 59, comma 59.3, le parole "56 del TIT" sono sostituite dalle parole "25 del TIPPI";
- xxiii. le Tabelle 1, 2, 3, 4, 5, 11 e 12 del TIV sono sostituite dalle seguenti tabelle:

**Tabella 1: Corrispettivo PCV di cui al comma 10.1**

		centesimi di euro/punto di prelievo per anno
Periodo di applicazione	Dall'1 luglio 2024	4.000,00

**Tabella 2: Meccanismo di cui all'Articolo 19**

- a) **Valori minimi di *unpaid ratio* di cui al comma 19.1 per l'ammissione al meccanismo di compensazione**

	Anno 2023	Anno 2024
	<b>CENTRO SUD</b>	<b>CENTRO SUD</b>
Lettera a) – Punti di prelievo di clienti domestici in bassa tensione	0,83%	0,73%
	<b>CENTRO NORD</b>	<b>CENTRO NORD</b>
Lettera a) – Punti di prelievo di clienti domestici in bassa tensione	0,34%	0,33%

**b) Parametro  $COMP_{I,Z}^{RCV-Y}$  di cui al comma 19.5**

	Anno 2023	Anno 2024
	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/punto di prelievo per anno
	<b>CENTRO SUD</b>	<b>CENTRO SUD</b>
Lettera a) – Punti di prelievo di clienti domestici in bassa tensione	193,17	121,31
	<b>CENTRO NORD</b>	<b>CENTRO NORD</b>
Lettera a) – Punti di prelievo di clienti domestici in bassa tensione	215,79	43,10

**c) Periodo di riferimento per la definizione del fatturato di cui al comma 19.3**

Anno 2023	Anno 2024
luglio 2019-giugno 2020	luglio 2020-giugno 2021

**Tabella 3: Componente  $DISP_{BT}$**

		centesimi di euro/punto di prelievo per anno
Periodo di applicazione	Dall'1 luglio 2024	131,83

**Tabella 4: Componente  $RCV$  di cui al comma 16.1**

**a) Componente  $RCV$  di cui al comma 16.1, lettera a)**

		centesimi di euro/punto di prelievo per anno
		<b>Zona territoriale Centro Nord</b>
Periodo di applicazione	Dall'1 luglio 2024	3.789,21
		<b>Zona territoriale Centro Sud</b>
Periodo di applicazione	Dall'1 luglio 2024	4.005,21

**b) Componente  $RCV_{sm}$  di cui al comma 16.1, lettera b)**

		centesimi di euro/punto di prelievo per anno
		Zona territoriale Centro Nord
Periodo di applicazione	Dall'1 luglio 2024	6.036,56
		Zona territoriale Centro Sud
Periodo di applicazione	Dall'1 luglio 2024	6.229,56

**Tabella 5: Componente  $RCV_i$  di cui al comma 16.1, lettera c)**

		centesimi di euro/punto di prelievo per anno
		Zona territoriale Centro Nord
Periodo di applicazione	Dall'1 luglio 2024	3.031,37
		Zona territoriale Centro Sud
Periodo di applicazione	Dall'1 luglio 2024	3.204,17

**Tabella11: Parametri di cui all'Articolo 20**

	Periodo oggetto di compensazione 1 gennaio 2023- 30 giugno 2024 (Periodo di riferimento Y)	
$\alpha_Y$	35%	
$\beta_Y$	60%	

	Esercenti la maggior tutela cui si applica la componente $RCV$ di cui al comma 16.1, lettera a)	Esercenti la maggior tutela cui si applica la componente $RCV_{sm}$ di cui al comma 16.1, lettera b)
Periodo oggetto di compensazione 1 gennaio 2023- 30 giugno 2024 (Periodo di riferimento Y)		
$U_{Y,Domestici}^{Arera}$	0,071	0,047
$U_{Y,Domestici}^{Arera\_ALT}$	0,090	0,048

**Tabella 12: parametri di cui all'Articolo 21**

	Anno oggetto di reintegrazione 2023 (Anno Y)
<b>Tipologia di cliente finale</b>	Lettera a) - Punti di prelievo di clienti domestici in bassa tensione
	euro/punto di prelievo
$DiffSC_{c,Y}^{>10}$	3,30
$DiffSC_{c,Y}^{<10}$	2,10

2. di apportare le seguenti modifiche all'articolo 23, comma 23.1 del TIPPI:
- i. nella prima parte le parole “sostenuti dal Gestore del sistema di trasmissione” sono sostituite dalle parole “derivanti dai meccanismi di cui agli articoli da 18 a 21 del TIV”;
  - ii. alla lettera c. le parole “a partire dall’1 aprile 2023” sono sostituite dalle parole “nel periodo 1 aprile 2023 – 30 giugno 2024”;
  - iii. dopo la lettera c. è aggiunta la seguente lettera:  
 “d. quelli serviti nell’ambito del servizio di salvaguardia, nel servizio a tutele graduali per le piccole imprese, nel servizio a tutele graduali per le microimprese e nel servizio a tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili a partire dall’1 luglio 2024.”
3. di apportare le seguenti modifiche al TIS:
- i. all'articolo 22, comma 22.2, lettera c), le parole “punti di prelievo corrispondenti a clienti finali aventi diritto al servizio di maggior tutela” sono sostituite con le parole “punti di prelievo definiti nella tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a) del TIV, ad eccezione dei punti corrispondenti a clienti finali serviti nel servizio a tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili”;
  - ii. l'articolo 25, è sostituito dal seguente:  
 “25.1 In ciascun mese, il corrispettivo a copertura del gettito relativo ai meccanismi di cui agli articoli 18, 19, 20 e 21 del TIV di competenza di ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico è determinato applicando il corrispettivo unitario di cui alla Tabella 3 del TIV al:
    - a) numero dei punti di prelievo connessi in bassa tensione ad eccezione dei punti corrispondenti a clienti finali serviti nel servizio di salvaguardia, per il periodo fino al 30 giugno 2021;
    - b) numero dei punti di prelievo connessi in bassa tensione ad eccezione dei punti corrispondenti a clienti finali serviti nel servizio a tutele graduali per le piccole imprese e nel servizio di salvaguardia, per il periodo 1 luglio 2021 – 31 marzo 2023;

- c) numero dei punti di prelievo definiti nella tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a) del TIV, per il periodo 1 aprile 2023 – 30 giugno 2024;
  - d) numero dei punti di prelievo definiti nella tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a) del TIV, ad eccezione dei punti corrispondenti a clienti finali serviti nel servizio a tutele gradualali per i clienti domestici non vulnerabili a partir dall'1 luglio 2024.”;
- iii. all'articolo 40, comma 40.1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
- “a) l'ammontare del corrispettivo di cui all'Articolo 25 applicato a tutti i clienti finali domestici, ad eccezione dei clienti finali serviti nel servizio a tutele gradualali per i clienti domestici non vulnerabili nel mese precedente, nonché gli elementi necessari alla sua determinazione;”;
- 4. di prevedere, con riferimento ai contratti in corso di esecuzione che prevedono l'applicazione al cliente finale della componente *DiSP<sub>BT</sub>*, che i venditori informino i propri clienti circa il nuovo valore di tale componente nella prima bolletta in cui la medesima trova applicazione;
  - 5. di pubblicare la presente deliberazione, l'Allegato A alla deliberazione 362/2023/R/eel, il TIPPI e il TIS come risultanti dalle modifiche apportate dal presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

27 giugno 2024

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*